



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO

**Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la
disoccupazione
(TC)**

Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)

Gennaio 2012

Indice

I	Principi generali	4
II	Preventivo	5
	1. Calcolo del probabile importo massimo per PML	5
	2. Preventivo PML.....	5
	3. Probabile superamento dell'importo massimo per PML.....	6
III	Importo massimo	7
	1. Basi di calcolo	7
	2. Superamento dell'importo massimo	8
	3. Strumenti di controllo dell'importo massimo	8
	4. Conteggio	9
IV	Contributo finanziario dei Cantoni per partecipanti ai PML secondo l'articolo 59d LADI	12
V	Finanziamento degli organizzatori	13
	1. Differenza nel finanziamento fra PML individuali e collettivi	13
	2. Convenzioni sulle prestazioni con gli organizzatori di PML collettivi	13
	3. Erogazione di sussidi	13
	4. Costi computabili.....	13
	5. Revisione della contabilità.....	14
VI	Sorveglianza dell'esecuzione dei PML	16
	1. Obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali	16
	2. Sorveglianza da parte della SECO dell'esecuzione cantonale dei PML	16
VII	Prescrizioni particolari e procedura in caso di controversie	17
	1. Esenzione dall'obbligo di rimborso per i PML.....	17
	2. Liquidazione di un PML.....	17
	3. Procedura in caso di controversie finanziarie con un organizzatore	18

Abbreviazioni

CAD	Cassa di disoccupazione
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
PML	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
SPAD	Sistema di pagamento delle casse di disoccupazione
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
COLSTA	Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
TAF	Tribunale amministrativo federale
DFE	Dipartimento federale dell'economia
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
SCI	Sistema di controllo interno
LPML	Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
LAMDA	Labour Market Data Analysis
IVA	Imposta sul valore aggiunto
CO	Legge federale di complemento del Codice delle obbligazioni svizzero
URC	Ufficio regionale di collocamento
TQ	Termine quadro per la riscossione della prestazione
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEMO	Semestre di motivazione
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi)
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale

I Principi generali

La presente circolare disciplina l'aspetto finanziario dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Per queste misure è previsto un importo massimo, determinato in base all'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia (DFE) del 26 agosto 2008 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (di seguito: ordinanza sul rimborso dei PML).

Le principali basi legali per il finanziamento dei PML sono costituite dall'articolo 59c e 59c^{bis} LADI nonché dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu). Non trova invece applicazione la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (LPGA).

La competenza decisionale in merito al finanziamento dei PML spetta ai servizi cantonali. Conformemente all'articolo 81e capoverso 4 OADI, l'ufficio di compensazione delega tale competenza ai servizi cantonali per i provvedimenti le cui spese di progetto computabili sono inferiori a 5 milioni di franchi per PML. I PML i cui costi preventivati superano i 5 milioni di franchi devono essere autorizzati dall'ufficio di compensazione.

La competenza decisionale in merito all'attuazione di PML nazionali spetta all'ufficio di compensazione (art. 59c cpv. 4 LADI).

II Preventivo

In conformità all'articolo 81 e capoverso 2 OADI, i servizi cantonali redigono ogni anno un preventivo relativo ai PML organizzati dal Cantone (di seguito: preventivo PML) che viene inoltrato alla Commissione tripartita competente. Al più tardi otto settimane prima dell'inizio dell'anno civile, confermano il preventivo PML nel sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA).

La SECO verifica se i preventivi PML presentati dai Cantoni sono plausibili e se rispettano le prescrizioni dell'ordinanza sul rimborso dei PML, in particolare riguardo agli importi massimi (art. 2). Il preventivo globale viene inoltrato per informazione alla Commissione di sorveglianza.

1. Calcolo del probabile importo massimo per PML

Per la redazione del preventivo PML deve innanzitutto essere calcolato l'importo massimo che presumibilmente i Cantoni avranno a disposizione per i provvedimenti di occupazione e formazione. I servizi cantonali ricevono a tal fine un documento Excel da parte della SECO.

La SECO calcola a sua volta per ogni Cantone il probabile tetto massimo per i PML prendendo come base di calcolo le stime relative alla media di persone in cerca d'impiego rilevate dai servizi cantonali nell'ambito dell'ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI.

2. Preventivo PML

2.1. Basi del preventivo

Il finanziamento dei PML è disciplinato in particolare dagli articoli 5c^{bis} e 59d capoverso 2 LADI, da diversi articoli di legge sui provvedimenti individuali e dall'ordinanza sul rimborso dei PML.

Nel preventivo PML cantonale non devono essere considerate le seguenti spese:

- a) costi dei PML nazionali organizzati dall'ufficio di compensazione;
- b) costi dei provvedimenti per persone minacciate da disoccupazione secondo l'articolo 98a OADI;
- c) costi per le giornate informative finanziate tramite l'ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI (cfr. Direttive sulla contabilizzazione URC/LPML/AC);
- d) spese di viaggio, vitto e alloggio che vengono direttamente rimborsate ai partecipanti dei PML dall'AD.

2.2. Voci del preventivo che rientrano negli importi massimi

Le voci del preventivo che rientrano nell'importo massimo sono definite al capitolo III punto 1.2 e seguenti.

2.3. Inserimento del preventivo PML in COLSTA

Per l'inserimento del preventivo PML in COLSTA si rimanda alla guida per la redazione del preventivo PML («*Leitfaden zur Erstellung des AMM-Budgets*»/«*Manuel d'établissement du budget MMT*», non disponibile in italiano) inviata ogni anno dalla SECO ai servizi cantonali.

3. Probabile superamento dell'importo massimo per PML

Se risulta probabile che un preventivo PML cantonale superi l'importo massimo previsto dalla SECO, il servizio cantonale interessato ne viene informato per iscritto e viene reso attento alle possibili conseguenze per il conteggio finale.

III Importo massimo

L'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa ai Cantoni i costi dei PML fino a un importo massimo annuo.

1. Basi di calcolo

Per determinare l'importo massimo valgono le seguenti basi di calcolo:

1.1. Importo massimo annuo

La base per il calcolo dell'importo massimo annuo a disposizione dei Cantoni per il finanziamento dei PML è costituita dall'articolo 2 dell'ordinanza dipartimentale sul rimborso dei PML.

1.2. Costi che rientrano nell'importo massimo

Conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del DFE sul rimborso dei PML, nell'importo massimo rientrano i costi seguenti:

a) PML individuali:

le quote d'iscrizione (compreso il materiale didattico e i costi per gli esami) versate o rimborsate ai partecipanti per i corsi individuali;

b) PML collettivi:

le spese di assistenza e di progetto (comprese le spese per il materiale rimborsate ai partecipanti) versate agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione.

1.3. Costi che non rientrano nell'importo massimo

Non rientrano nell'importo massimo:

- a) gli assegni per il periodo di introduzione;
- b) gli assegni di formazione;
- c) i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale;
- d) le indennità giornaliere per il sostengo di un'attività indipendente;
- e) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio versate o rimborsate dalle casse di disoccupazione alle persone che partecipano a un PML;
- f) le spese per i periodi di pratica professionale a carico del datore di lavoro (entrate);
- g) i PML collettivi a titolo preventivo a favore di persone minacciate da disoccupazione (art. 98a OADI), i costi dei PML nazionali (fatto salvo il punto

4.7) organizzati dall'ufficio di compensazione (art. 59c cpv. 4 LADI) e i progetti pilota (art. 75a LADI).

1.4. Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).

2. Superamento dell'importo massimo

2.1. Conseguenze del superamento dell'importo massimo

Se un Cantone supera l'importo massimo disponibile per un anno contabile senza che sia stata presentata una domanda in tal senso (cfr. punto 2.2), tutti i costi aggiuntivi sono a carico del Cantone.

2.2. Domande di superamento dell'importo massimo

Se è previsto o è già avvenuto un superamento dell'importo massimo, il servizio cantonale può presentare domanda all'ufficio di compensazione per la presa a carico dell'importo eccedente. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla ricezione del conteggio relativo all'importo massimo (cfr. punto 4.8).

La domanda deve contenere una spiegazione dettagliata del perché l'importo massimo è stato superato o si prevede che verrà superato (cfr. art. 4 ordinanza sul rimborso dei PML). Deve inoltre descrivere le misure che verranno adottate l'anno seguente per contenere i costi entro il limite dell'importo massimo.

2.3. Restituzione

Se non sussiste una motivazione con fondamento giuridico (art. 4 ordinanza sul rimborso dei PML) o una colpa imputabile a terzi, in caso di superamento dell'importo massimo l'ufficio di compensazione chiede la restituzione dell'importo eccedente.

Le modalità di restituzione dell'importo eccedente all'AD vengono stabilite mediante decisione (cfr. punto 4.8).

3. Strumenti di controllo dell'importo massimo

3.1. Fonti di dati

I dati statistici del controlling/reporting sono estratti dai sistemi COLSTA/SPAD.

Il servizio cantonale competente si adopera affinché i dati vengano registrati nel sistema in maniera corretta e completa.

3.2. Valutazione

La valutazione dei dati provenienti dalle fonti di cui al punto 3.1 è effettuata tramite l'applicazione *Labour Market Data Analysis* (LAMDA).

L'Ufficio di compensazione inserisce in LAMDA dei reporting standard utili ai fini del conteggio e della verifica dell'importo massimo dei PML.

4. Conteggio

4.1. Fonti

I costi presi in considerazione per l'importo massimo vengono ricavati dai pagamenti effettuati dalle casse di disoccupazione (dati SPAD). I dati SPAD necessari per il conteggio vengono rilevati tramite LAMDA.

4.2. Definizione dell'anno di riferimento per PML individuali e collettivi

Per i PML collettivi, ai fini del conteggio è determinante l'anno del preventivo (valori contrattuali) registrato in COLSTA.

Per PML individuali (corsi individuali), ai fini del conteggio vale l'anno in cui è iniziato il PML. Sono determinanti i dati della decisione di partecipazione in COLSTA.

4.3. Definizione del periodo di conteggio: «regola del 30 giugno»

Il periodo di conteggio comprende tutti i pagamenti SPAD che rientrano nell'importo massimo, effettuati entro il 30 giugno (data della valuta SPAD) dell'anno che segue l'anno di riferimento per il conteggio dei PML.

Attenzione: affinché la cassa di disoccupazione possa emettere il pagamento per tempo, il conteggio in COLSTA deve essere effettuato entro il 20 giugno al più tardi. Se il 20 giugno cade di sabato o di domenica, l'ultimo giorno utile è il venerdì precedente.

I pagamenti SPAD effettuati dopo il 30 giugno (data della valuta SPAD) vengono considerati nell'anno contabile successivo.

Se, per ragioni che non possono essergli imputate, il servizio cantonale non è in grado di effettuare i pagamenti nei tempi previsti, ne deve informare l'ufficio di compensazione. Ciò vale in particolare nel caso in cui appaia probabile il superamento dell'importo massimo nell'anno contabile successivo. L'ufficio di compensazione valuta nei singoli casi i motivi del superamento dell'importo massimo.

4.4. Ripartizione dei costi per PML intercantonali e interistituzionali

La ripartizione dei costi per PML intercantonali e/o interistituzionali si basa sui dati inseriti dal Cantone organizzatore in COLSTA alla rubrica Valore di conteggio - Ripartizione dei costi (GUI 335022 PML >>> Conteggi >>> Elaborare conteggio).

Il Cantone organizzatore fa in modo che i costi vengano ripartiti fra i vari finanziatori (ad es. fra organizzatore e servizio cantonale dell'AD, fra organizzatore e servizio cantonale dell'AI) in maniera corretta e trasparente.

I costi che nella rubrica Valore di conteggio – Ripartizione dei costi sono stati assegnati ad altri finanziatori vengono detratti dall'importo massimo del Cantone organizzatore e sono a carico degli altri finanziatori.

La ripartizione intercantonale e/o interistituzionale dei costi viene presa in considerazione solamente per i progetti per i quali è stato presentato un conteggio entro il 30 giugno (data della valuta SPAD) dell'anno successivo all'anno di riferimento. Nei restanti casi la ripartizione intercantonale e/o interistituzionale dei costi non può essere presa in considerazione e i pagamenti effettuati dalla cassa disoccupazione vengono addebitati completamente al Cantone organizzatore.

4.5. Ripartizione dei costi per persone che partecipano a PML secondo l'articolo 59d LADI

I Cantoni assumono il 50 per cento dei costi dei PML per i partecipanti secondo l'articolo 59d LADI. Questa ripartizione dei costi viene presa in considerazione per l'importo massimo.

Le modalità per il calcolo dei costi dei PML per i partecipanti secondo l'articolo 59d LADI sono illustrate nel capitolo IV della presente circolare.

4.6. Partecipazione cantonale ai costi di Helvartis e dell'organo di coordinamento dei SEMO

I Cantoni partecipano in maniera proporzionale ai costi di Helvartis (centrale per le aziende di pratica commerciale) e dell'organo di coordinamento dei semestri di motivazione (SEMO). Il contributo finanziario si basa sui giorni di partecipazione registrati in SPAD delle aziende di pratica commerciale e dei SEMO organizzati a livello cantonale. È preso come riferimento l'anno precedente.

La base di calcolo è costituita dal contributo di finanziamento garantito dalla SECO per l'anno in corso. La partecipazione ai costi di Helvartis e dell'organo di coordinamento SEMO viene fatturata ai Cantoni entro la fine di settembre dell'anno in corso. La SECO informa i servizi cantonali in merito alle modalità di pagamento.

4.7. PML nazionali

Di norma i costi di partecipazione a un PML collettivo organizzato a livello nazionale (PML nazionale) non vengono imputati al Cantone dei partecipanti, ma sono assunti direttamente dall'ufficio di compensazione, organo responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di questo tipo di PML. In casi motivati, l'ufficio di compensazione si riserva la possibilità di fatturare ai Cantoni dei partecipanti i costi per singoli PML nazionali stabiliti in precedenza.

4.8. Frequenza, forma e scadenze per il conteggio

L'ufficio di compensazione emette ogni anno un conteggio per i PML che rientrano nell'importo massimo.

Dal 1° luglio dell'anno civile successivo a quello contabile l'ufficio di compensazione raccoglie tutti i dati determinanti per l'importo massimo tramite i sistemi SPAD e COLSTA.

Sulla base del rilevamento, l'ufficio di compensazione redige un conteggio relativo all'importo massimo per tutti i Cantoni. All'inizio di settembre dell'anno civile che segue l'anno contabile, i servizi cantonali ricevono un progetto di conteggio definitivo in merito al quale possono prendere posizione.

Il conteggio definitivo viene inviato entro il 30 settembre ai capi dei Dipartimenti cantonali dell'economia sotto forma di decisione. L'ufficio di compensazione redige in seguito un conteggio globale comprendente i singoli importi massimi e lo trasmette per conoscenza, entro la fine dell'anno, alla Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

IV Contributo finanziario dei Cantoni per partecipanti ai PML secondo l'articolo 59d LADI

I Cantoni partecipano nella misura del 50 per cento ai costi dei PML per persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 59d cpv. 2 LADI). I costi vengono fatturati al servizio cantonale che ha deciso in merito alla partecipazione.

Il calcolo della partecipazione finanziaria e la fatturazione da parte dell'ufficio di compensazione avvengono come segue:

1. PML individuali – dati SPAD: 50 per cento dei costi dei PML (quota d'iscrizione, materiale didattico e costo dell'esame) e 50 per cento delle spese che vengono rimborsate ai partecipanti (spostamenti, vitto e alloggio).
2. PML collettivi – dati SPAD/COLSTA: 50 per cento dei costi dei PML e 50 per cento delle spese che vengono rimborsate ai partecipanti (spostamenti, vitto e alloggio).

Per i PML collettivi i costi vengono determinati come segue:

Costi dei PML = numero di giorni di partecipazione di cui all'articolo 59d secondo SPAD x costi per giorno di partecipazione secondo il conteggio COLSTA (valore di conteggio).

La SECO effettua ogni anno un nuovo conteggio dei costi dei PML degli ultimi due anni prima dell'anno contabile in questione. Eventuali differenze rispetto ai conteggi già effettuati (ad es. a causa di conteggi effettuati in ritardo o di correzioni) vengono prese in considerazione nell'anno contabile.

Nel mese di settembre dell'anno civile che segue l'anno contabile la SECO invia ai Cantoni un conteggio dettagliato dei costi dei PML per i partecipanti secondo l'articolo 59d LADI precisando le modalità di pagamento.

V Finanziamento degli organizzatori

1. Differenza nel finanziamento fra PML individuali e collettivi

Nel concetto di PML collettivi rientrano tutte le offerte di formazione e di occupazione che vengono acquistate per un numero elevato di partecipanti e che, di norma, vengono ideate e svolte solamente per le persone in cerca d'impiego. L'acquisto di PML collettivi è garantito dai servizi cantonali.

I provvedimenti di formazione individuali vengono acquistati e approvati per singole persone in cerca d'impiego in risposta a un bisogno individuale. Il servizio cantonale può erogare il pagamento per i provvedimenti di formazione individuali prima del loro inizio. È anche possibile che la persona in cerca d'impiego paghi in anticipo il provvedimento di formazione individuale e venga poi indennizzata dalla cassa di disoccupazione.

2. Convenzioni sulle prestazioni con gli organizzatori di PML collettivi

Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di PML mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l'assegnazione di sussidi a oneri.

La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l'importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari.

Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, la convenzione indica anche il servizio competente, l'organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie (art. 81d OADI).

3. Erogazione di sussidi

Agli organizzatori di PML collettivi (cfr. punto 1) possono essere concessi degli anticipi ai sensi della LSU. Tali anticipi possono superare solo in casi eccezionali l'80 per cento dei costi dei PML preventivati dall'organizzatore.

Il pagamento finale avviene dopo l'inoltro della fattura finale e del rapporto di revisione (cfr. punto 5). Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il servizio cantonale eroga il pagamento finale entro tre mesi.

4. Costi computabili

4.1. Definizione dei costi computabili

Conformemente all'articolo 59c^{bis} LADI, agli organizzatori di PML collettivi vengono rimborsate le spese comprovate e necessarie. Gli organizzatori di PML collettivi non devono trarne profitto. Eventuali ricavi devono essere dedotti dai costi computabili.

In virtù dell'articolo 88 OADI (provvedimenti di formazione) e dell'articolo 97 OADI (provvedimenti di occupazione) sono considerate necessarie e computabili tutte le spese direttamente connesse con l'esecuzione del mandato impartito dal servizio cantonale. Tale mandato è da definire in modo dettagliato in una convenzione sulle prestazioni o tramite decisione.

Le regole speciali che interessano soltanto un tipo di provvedimenti sono definite nel corrispondente capitolo della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

4.2. Imposta sul valore aggiunto

I contributi che gli organizzatori di PML ricevono da parte dello Stato in virtù della LADI e dell'OADI sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ciò vale per tutti i PML e non solamente per i provvedimenti di formazione.

Sono altresì escluse dall'IVA le offerte di coaching e consulenza nonché le misure volte a determinare l'idoneità al collocamento o le competenze rilevanti per il mercato del lavoro, come ad esempio i bilanci delle competenze.

Dal 1° gennaio 2010 non sono più soggetti all'IVA neppure i contributi che un organizzatore versa a terzi (subappalto) affinché svolgano compiti in relazione all'attuazione dei PML.

Sono invece soggetti all'IVA i servizi e la fornitura di beni a terzi che avvengono a titolo oneroso nel quadro di un PML. Esempio: nel quadro di un PML vengono svolti lavori domestici, edilizi e di giardinaggio. L'organizzatore dei PML deve corrispondere l'IVA sulle entrate percepite. Non sono invece soggette all'IVA le prestazioni espressamente escluse secondo l'articolo 21 LIVA.

Gli organizzatori di PML sono responsabili del rispetto delle prescrizioni in vigore e dell'applicazione di misure di esenzione fiscale ed è compito del servizio cantonale informare gli organizzatori in merito a queste loro responsabilità.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può fornire maggiori dettagli in merito a casi specifici (Divisione principale dell'IVA, Divisione giuridica, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 031 322 21 11, fax 031 325 71 38).

<http://www.estv.admin.ch/f/estv/kontakt.htm>

5. Revisione della contabilità

Agli organizzatori di PML compete l'obbligo di tenere una contabilità dei provvedimenti. Inoltre, gli organizzatori di PML che ricevono ogni anno almeno 200 000 franchi dall'AD (somma di tutte le convenzioni sulle prestazioni e decisioni) devono obbligatoriamente sottoporsi alla revisione contabile da parte di un ufficio esterno indipendente. I servizi cantonali trasmettono in seguito alla SECO le relazioni riassuntive degli uffici di revisione (al più tardi entro la fine di agosto dell'anno seguente). La SECO, in qualità di organo di sorveglianza, procede a una verifica a campione del rispetto delle disposizioni di legge.

Secondo il codice delle obbligazioni (CO) la maggior parte degli organizzatori di PML, in ragione della propria dimensione, può avvalersi di una revisione limitata (cfr. art. 727 segg. CO). Non sono sottoposti a controllo né la computabilità dei costi che vengono fatti valere né il sistema di controllo interno. Le società di revisione redigono una relazione riassuntiva.

Per gli organizzatori sottoposti a verifica ordinaria viene verificato il SCI ma non la computabilità dei costi che vengono fatti valere. Le società di revisione devono redigere, in aggiunta alla relazione riassuntiva, una relazione più ampia.

La SECO raccomanda ai servizi cantonali di impartire un mandato supplementare alle società di revisione. Tale mandato deve prevedere una revisione più estesa che comprenda anche la verifica del SCI (solo nel caso di una revisione limitata) e la computabilità dei costi che vengono fatti valere affinché, tramite una verifica più approfondita, si possano determinare eventuali superamenti dei costi massimi, eccedenze nei ricavi e accantonamenti, e lo stesso SCI possa essere meglio valutato (cfr. capitolo VI punto 2). I costi di revisione sono da comprendere nell'importo massimo per PML.

La verifica della computabilità dei costi che vengono fatti valere e del SCI può anche essere svolta dal servizio cantonale.

VI Sorveglianza dell'esecuzione dei PML

1. Obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali

I servizi cantonali esercitano una funzione di sorveglianza nei confronti degli organizzatori di PML. Verificano il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni concluse con gli organizzatori di PML e, se necessario, adottano misure adeguate.

Essi vigilano affinché siano disponibili PML rispondenti ai bisogni, convenienti e conformi al mercato del lavoro.

Nell'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza i servizi cantonali devono tenere conto delle direttive della SECO concernenti il SCI presso gli organi di esecuzione della LADI.

2. Sorveglianza da parte della SECO dell'esecuzione cantonale dei PML

Quale autorità di sorveglianza, la SECO controlla il rispetto delle prescrizioni legali da parte degli organi d'esecuzione cantonali. In particolare, provvede affinché i sussidi accordati dall'assicurazione contro la disoccupazione siano utilizzati in modo efficace, economico e conforme alla legge.

I servizi cantonali garantiscono alla SECO la trasparenza necessaria quanto all'adempimento del loro obbligo di sorveglianza. D'intesa con il servizio cantonale, la SECO può procedere a controlli mirati presso gli organizzatori.

VII Prescrizioni particolari e procedura in caso di controversie

1. Esenzione dall'obbligo di rimborso per i PML

Se un organizzatore di PML deve dei sussidi al servizio cantonale, sono ipotizzabili i seguenti casi:

1.1. L'organizzatore continua a esercitare le sue attività.

Non vi è alcuna rinuncia ai crediti. Spetta al servizio cantonale, conformemente al CO, esigere dall'organizzatore il rimborso del credito. Il rimborso può avvenire a rate secondo un calendario prestabilito. Se l'organizzatore non è in grado di effettuare il rimborso, il servizio cantonale può inoltrare alla SECO una domanda di esenzione dall'obbligo di rimborso.

Se il servizio cantonale non ha violato il suo obbligo di diligenza, la domanda può essere accolta. In caso contrario, il servizio cantonale può essere tenuto a fornire un risarcimento.

1.2. L'organizzatore ha annunciato il fallimento o il progetto è stato liquidato.

In una procedura di fallimento, il servizio cantonale insinua il credito nella massa fallimentare. Se l'organizzatore ha liquidato il progetto e può dimostrare che non dispone più di alcuna liquidità, il servizio cantonale presenta alla SECO una domanda di esenzione dall'obbligo di rimborso.

Se il servizio cantonale non ha violato il suo obbligo di diligenza, la domanda può essere accolta. In caso contrario, il servizio cantonale può essere tenuto a fornire un risarcimento.

2. Liquidazione di un PML

A seguito della richiesta di un organizzatore, il servizio cantonale decide se concedere o meno contributi finanziari in caso di liquidazione di un PML, in particolare se la liquidazione avviene perché il Cantone non ha più impartito alcun mandato all'organizzatore.

In relazione alla liquidazione di un PML sono da disciplinare in particolare i seguenti aspetti:

Finanze: è indispensabile compilare un preventivo dettagliato delle liquidazioni, da cui risulti quali spese riguardano l'attività ordinaria del progetto e quali invece la liquidazione. La stessa distinzione è da osservare in COLSTA.

Nel conteggio si devono altresì inserire in modo dettagliato e motivare tutti i ricavi e le spese derivanti dalla liquidazione.

Vendita: si devono indicare tutti gli oggetti (attivi circolanti ed eventuali immobilizzazioni finanziarie) che possono essere venduti o ripresi dall'organizzatore o da terzi. Secondo gli articoli 97 capoverso 4 e 88 capoverso 2 OADI, il ricavo ottenuto dall'alienazione di attivi circolanti e di immobilizzazioni finanziarie deve essere rimborsato al fondo dell'AD.

Documenti riguardanti i PML e i partecipanti: si deve chiarire a chi spetta riprendere o archiviare i dossier dei partecipanti (obbligo di conservazione e protezione dei dati) tra i servizi cantonali e gli organizzatori. Sono da osservare le disposizioni in vigore sulla protezione dei dati.

3. Procedura in caso di controversie finanziarie con un organizzatore

Secondo l'articolo 59c^{bis} cpv. 4 LADI la cassa di disoccupazione esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di PML collettivi. A seconda dei rapporti giuridici esistenti tra il servizio cantonale e l'organizzatore, sono possibili le seguenti procedure:

3.1. In caso di convenzione sulle prestazioni

Se il servizio cantonale e l'organizzatore hanno concluso una convenzione sulle prestazioni (contratto di diritto pubblico), per il giudizio di controversie derivanti da tale contratto è competente il Tribunale amministrativo federale (art. 35 lett. a legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF).

Per tale ragione, in caso di controversie con gli organizzatori derivanti dalla computabilità dei costi dei PML, il servizio cantonale è tenuto a proporre azione presso il Tribunale amministrativo federale. Questo vale ad esempio se il servizio cantonale chiede il rimborso di contributi che l'organizzatore si rifiuta di eseguire. La cassa di disoccupazione può chiedere la restituzione solo in presenza della decisione definitiva.

3.2. In caso di decisione

È possibile chiedere mediante decisione la restituzione dei contributi versati indebitamente, in modo tale da evitare di proporre azione presso il Tribunale federale. Se è contrario a restituire i contributi, l'organizzatore può presentare ricorso contro la decisione in oggetto presso il Tribunale amministrativo federale in virtù degli articoli 101 LADI e 33 lettera h LTAF. La cassa di disoccupazione può esigere una restituzione solo in presenza di una decisione definitiva.